Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 154

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero del tesoro



Ministero della marina mercantile



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

## COMUNITA' EUROPEE



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1983, n. **264**.

**Soppressione del consolato di seconda categoria in Lae (Papua-Nuova Guinea) e istituzione di un consolato di seconda categoria in Port Moresby (Papua-Nuova Guinea).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1974, n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 agosto 1974, con il quale è stato istituito il consolato di seconda categoria in Lae (Papua-Nuova Guinea);

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Lae (Papua-Nuova Guinea) è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1983.

Art. 2.

E' istituito in Port Moresby (Papua-Nuova Guinea) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Canberra a decorrere dal 1° marzo 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1983

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *maggio* 1983
*Registro n.* 8 *Esteri, foglio n.* 239

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1983, n. **265**.

**Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica) e istituzione di un consolato di seconda categoria nella stessa località.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 4600 del 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1981, con il quale è stato istituito il vice consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica);

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

**Art. 1.**

Il vice consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica) è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1983.

Art. 2.

E' istituito in Kingston (Giamaica) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Caracas a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1983

PERTINI

COLOMBO

Visto *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *maggio* 1983
*Registro n.* 8 *Esteri, foglio n.* 240

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **266**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere l'insegnamento di « storia dell'Asia centrale » cambia la denominazione in quella di « storia dell'India e dell'Asia centrale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1983
*Registro n.* 39 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **267.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 30, concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono soppressi tutti gli asterischi apposti sia agli insegnamenti fondamentali sia agli insegnamenti complementari.

Nel medesimo articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi:

la frase: « altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia »;

il comma: « Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1983
*Registro n.* 39 *Istruzione, foglio n.* 290

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1983.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9058/66-AU-25 in data 23 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 329, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 novembre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 10332/66-AU-25 in data 21 febbraio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 novembre 1982, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1982 - rimborsabili il 1° dicembre 1984 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti, e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 750.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quello corrispondente per l'anno successivo.

L'onere relativo all'anno 1983 è pari a L. 750.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1983*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 367*

(3185)

---

DECRETO 15 marzo 1983.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9059/66-AU-26 in data 23 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 330, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 novembre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 705077/66-AU-26 in data 21 febbraio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 novembre 1982, ad accertare in nominali lire 1.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1982 - rimborsabili il 1° dicembre 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1983*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 368*

**(3186)**

---

DECRETO 24 maggio 1983.

**Determinazione, per l'anno 1983, del limite di valore di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dalla stessa legge e dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.), in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », come successivamente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge, nel testo come sopra modificato, che de-

manda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore indicato nel secondo comma della stessa legge;

Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 306 del 23 novembre 1982, con la quale viene determinato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, in 167.000 unità di conto europee il limite di valore previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai fini dell'applicazione delle procedure previste dalla legge stessa nonché di quelle di cui al citato accordo sugli appalti pubblici di forniture;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. C 306 del 26 novembre 1981, con la quale viene stabilito, per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, in 1248,10 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, ai fini dell'applicazione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni;

Decreta:

Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata come nelle premesse, ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle di cui allo accordo relativo agli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) è fissato, per l'anno 1983, in 167.000 unità di conto europee, corrispondenti a lire italiane 208.432.700.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1983

*Il Ministro*: GORIA

(3369)

---

DECRETO 3 giugno 1983.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1983*
*Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 107*

(3464)

---

DECRETO 3 giugno 1983.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di

tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1983
*Registro n.* 28 *Tesoro, foglio n.* 108

(3465)

---

DECRETO 3 giugno 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1983
*Registro n.* 28 *Tesoro, foglio n.* 109

(3466)

---

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 aprile 1983.

**Classificazione dei cantieri navali ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983;

Visto il parere espresso dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale in data 28 aprile 1983;

Ritenuto che, nell'individuazione del criterio di classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1° gennaio 1981, debba assumere qualificante connotazione il livello di occupazione dei singoli cantieri, oppure, in alternativa, le dimensioni degli impianti dei medesimi, purché sussista, in questo ultimo caso, il requisito di almeno 500 dipendenti diretti perché un cantiere possa essere considerato maggiore;

Decreta:

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 559, i cantieri navali sono classificati in maggiori, medi e minori secondo, rispettivamente, i seguenti requisiti:

*a*) con almeno 800 dipendenti diretti o, in alternativa, con uno scalo fisso o bacino lungo oltre 185 metri purché, in tal caso, i dipendenti diretti siano almeno 500;

*b*) con almeno 300 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o un bacino uguale o superiore a 130 metri;

*c*) con altre dimensioni.

Roma, addì 28 aprile 1983

*Il Ministro*: DI GIESI

**(3392)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 28 marzo 1983, n. **268**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Valentino martire » e di « S. Leonardo eremita », in Torrita di Siena.**

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pienza 1° novembre 1981, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Valentino martire », in località S. Valentino, con la parrocchia di « S. Leonardo eremita », entrambe in frazione Montefollonico del comune di Torrita di Siena (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1983
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO 28 marzo 1983, n. **269**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Vito martire », in Ischia.**

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ischia 15 agosto 1974, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione 22 novembre 1978, relativo al trasferimento di sede, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di « S. Vito martire » dalla chiesa dello Spirito Santo alla chiesa del Buon Pastore, in Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1983
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO 28 marzo 1983, n. **270**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Regina Mundi », in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Regina Mundi », in Bologna. La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un suolo su cui insiste un fabbricato destinato a sacro edificio, cappella, sacrestia, aule catechiste e accessori, descritto nella perizia giurata 28-29 gennaio 1980 del geom. Giovanni Ajolfi e valutato in L. 440.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, disposta dal beneficio parrocchiale omonimo con atto pubblico 2 febbraio 1982, n. 3414 di repertorio, a rogito dott. Pietro Maguti, notaio in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1983
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 223

DECRETO 28 marzo 1983, n. **271**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Opera salesiana Conti », in Civitanova Marche.**

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Opera salesiana Conti », in Civitanova Marche (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1983
*Registro n.* 13 *Interno, foglio n.* 222

DECRETO 26 aprile 1983, n. **272**.

**Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.**

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Ministero della difesa viene autorizzato ad accettare la donazione a favore dello Stato, consistente nel panfilo « Caroly » GE-70, disposta dai fratelli Mario, Alberto e Cesare Preve con atto 25 novembre 1982, n. 77055 di repertorio, a rogito dott. Ottavio Ferrando, notaio in Sestri Levante (Genova), registrato a Chiavari (Genova) in data 29 novembre 1982, al n. 3194, da destinare all'addestramento degli allievi dell'Accademia navale di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *maggio* 1983
*Registro n.* 19 *Difesa, foglio n.* 155

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1296/83 del Consiglio, del 24 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1297/83 del Consiglio, del 24 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dao, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1298/83 del Consiglio, del 24 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1299/83 del Consiglio, del 24 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 812/80 per quanto riguarda le importazioni nel Benelux di filati di iuta originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 1300/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1301/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1302/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1303/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1304/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1821/81 relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione.

Regolamento (CEE) n. 1305/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1754/81 per quanto concerne la quantità minima di cereali che può essere offerta all'intervento in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1306/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1307/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 296/83 e che porta a 400.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 1308/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1309/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1310/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolameno (CEE) n. 1311/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1312/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1313/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1314/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1315/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1316/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegao II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1317/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1318/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1319/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1320/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1321/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1322/83 del Consiglio, del 26 maggio 1983, relativo al trasferimento di 550.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 985/83 della commissione, del 26 aprile 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 110 del 27 aprile 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1245/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 135 del 23 maggio 1983.

*Pubblicati nel n.* L 138 *del* 27 *maggio* 1983.

(134/C)

Regolamento (CEE) n. 1323/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1324/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1325/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1326/83 della commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1327/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2545/81 che fissa le modalità d'applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1328/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario delle ciliegie applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1329/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1330/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario delle pesche, comprese le pesche noci, applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1331/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario dell'uva da tàvola applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1332/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario dei limoni applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1333/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1334/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento (CEE) n. 920/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1335/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 1336/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1337/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le pesche noci.

Regolamento (CEE) n. 1338/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1339/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1340/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle melanzane.

Regolamento (CEE) n. 1341/83 della commissione, del 26 maggio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1342/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1343/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1344/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1345/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1346/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1347/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1348/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1349/83 della commissione, del 27 maggio 1983, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari nonché taluni coefficienti e tasse necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1350/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1351/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1352/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1353/83 del consiglio, del 26 maggio 1983, che stabilisce le assegnazioni provvisorie dei contingenti relativi alle popolazioni di aringhe nel Mare del Nord settentrionale e centrale.

*Pubblicati nel n.* L 139 *del* 28 *maggio* 1983.

**(135/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

1) clinica ostetrica e ginecologica;
2) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
3) clinica ortopedica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di architettura*:

diritto e legislazione urbanistica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

fisica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

laboratorio di fisica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di magistero*:

storia dell'arte moderna;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
linguistica applicata.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

logica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(3377)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

**Corso dei cambi del 2 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1511,95 | 1511,95 | 1512,15 | 1511,95 | 1505 — | 1507,75 | 1512,05 | 1511,95 | 1511,95 | 1511,95 |
| Marco germanico . | 593,18 | 593,18 | 593,55 | 593,18 | 593,05 | 593,50 | 593,45 | 593,18 | 593,18 | 593,20 |
| Franco francese . | 197,18 | 197,18 | 197 — | 197,18 | 197,20 | 197,45 | 197,15 | 197,18 | 197,18 | 197,18 |
| Fiorino olandese | 528,05 | 528,05 | 527,70 | 528,05 | 527,65 | 527,36 | 528,10 | 528,05 | 528,05 | 528,05 |
| Franco belga. | 29,727 | 29,727 | 29,70 | 29,727 | 29,70 | 29,65 | 29,742 | 29,727 | 29,727 | 29,70 |
| Lira sterlina . | 2402,05 | 2402,05 | 2403 — | 2402,05 | 2401,80 | 2402,05 | 2402,50 | 2402,05 | 2402,50 | 2402,05 |
| Lira irlandese . | 1874,10 | 1874,10 | 1878 — | 1874,10 | 1875,50 | 1874,10 | 1876 — | 1874,10 | 1874,10 | — |
| Corona danese . | 165,72 | 165,72 | 165,70 | 165,72 | 165,55 | 165,45 | 165,74 | 165,72 | 165,72 | 165,70 |
| E.C.U. | 1353,85 | 1353,85 | — | 1353,85 | 1351,06 | 1353,80 | 1353,85 | 1353,85 | 1353,85 | 1353,85 |
| Dollaro canadese . | 1228,15 | 1228,15 | 1230 — | 1228,15 | 1228,90 | 1225,70 | 1228,20 | 1228,15 | 1228,15 | 1228,15 |
| Yen giapponese | 6,3350 | 6,3350 | 6,33 | 6,3350 | 6,32 | 6,28 | 6,3350 | 6,3350 | 6,3350 | 6,33 |
| Franco svizzero. | 717,78 | 717,78 | 717,75 | 717,78 | 717,60 | 715,40 | 718,49 | 717,78 | 717,78 | 717,78 |
| Scellino austriaco. | 84,134 | 84,134 | 84,25 | 84,134 | 84,15 | 84,20 | 84,09 | 84,134 | 84,134 | 82,13 |
| Corona norvegese. | 210,40 | 210,40 | 210,50 | 210,40 | 210,30 | 209,70 | 210,40 | 210,40 | 210,40 | 210,40 |
| Corona svedese. | 199,44 | 199,44 | 199,30 | 199,44 | 199,35 | 199,45 | 199,48 | 199,44 | 199,44 | 199,44 |
| FIM | 274,03 | 274,03 | 274,25 | 274,03 | 274 — | 273,50 | 274,10 | 274,03 | 274,03 | — |
| Escudo portoghese . | 14,90 | 14,90 | 14,95 | 14,90 | 14,85 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
| Peseta spagnola . | 10,717 | 10.717 | 10,6950 | 10,717 | 10,70 | 10,78 | 10,709 | 10,717 | 10,717 | 10,71 |

**Media dei titoli del 2 giugno 1983**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 45,050 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 98,050 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . | 94,525 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 93,450 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 85 — |
| » 6 % » » 1972-87 . | 80,025 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 75,750 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 73,950 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 77,450 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 76,425 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72,250 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 89,475 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . | 100,400 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . | 100,150 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,050 |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,150 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 100,275 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 100,500 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,825 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 99,95 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 100 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 . | 99,800 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 99,700 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 99,800 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 99 — |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 99 — |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 98,800 |
| » » » » 1-10-1982/84 . . | 98,800 |
| » » » » 1-11-1982/84 . | 99 — |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 99,400 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 99,650 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 99,700 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 99,500 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 99,350 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 99,200 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 99 — |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 98,950 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 99 — |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . | 100 — |
| » » » 12 % 1-10-1983 . | 97,650 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 96,400 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . | 95,600 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100,150 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 92,675 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 84,200 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 102,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 giugno 1983**

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1512 — | Dollaro canadese . | 1228,175 |
| Marco germanico | 593,315 | Yen giapponese | 6,335 |
| Franco francese | 197,165 | Franco svizzero | 718,135 |
| Fiorino olandese . | 528,075 | Scellino austriaco | 84,112 |
| Franco belga | 29,734 | Corona norvegese . | 210,40 |
| Lira sterlina . | 2402,275 | Corona svedese | 199,46 |
| Lira irlandese | 1875,05 | FIM | 274,065 |
| Corona danese . | 167,63 | Escudo portoghese | 14,90 |
| E.C.U. . | 1353,85 | Peseta spagnola | 10,713 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma.**

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(3375)

**Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa.**

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agoso 1977, n. 675.

(3376)

**Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « So.Co.Fa. », in Vercelli.**

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 è stata disposta la nomina del sig. Gennaro Pellegrini a presidente del comitato di sorveglianza della società cooperativa « So.Co.Fa. », in Vercelli, in sostituzione del sig. Giuseppe Iori, dimissionario.

(3342)

**Ricostituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori**

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1983 è stata ricostituita, per il biennio 1983-85, la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori prevista dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250. Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1983.

(3329)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Sercorefid - Servizi consulenza, revisione e fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Gestioni mobiliari società fiduciaria e di revisioni - S.p.a. » in Roma, alla società « FID - Terziario - Gestioni mobiliari società fiduciaria e di revisione per azioni », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Eldaco Auditing Italia S.a.s. del dott. Umberto Pirrera & C. », in Genova, alla società « Certa revisione S.a.s. di Giancarlo Moro Visconti & C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Palatino S.r.l. », in Roma, alla società « La Compagnie Fiduciaire S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983, ha autorizzato la società « Rasfid fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983, ha autorizzato la società « Revi-Nord S.r.l. », in Monza (Milano), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983, ha autorizzato la società « Veritas - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983 ha autorizzato la società « F.I.R.C. - Fiduciaria italiana realizzo crediti S.r.l. », in Pistoia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983 ha autorizzato la società « Intervemp - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Fidenza (Parma), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « S.I.F.R.A. S.p.a. », in Roma, alla società « Fidingest Italia S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Sofidre S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione », in Milano, alla società « Sofidre S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Lissone (Milano).

(2994)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Giorgio Jonico**

Con decreto interministeriale 23 marzo 1983, n. 141, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « Ex stazione R.T. - Montebelvedere », sito nel comune di S. Giorgio Jonico (Taranto), riportato nel catasto del comune censuario di Taranto, sezione autonoma di S. Giorgio, alla partita 180, foglio di mappa 14, particella A, 10, 11, 12, 31, 32, 33 e 34 della superficie complessiva di Ha 2.30.77.

(3194)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Novellara**

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983, n. 42574/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto inofficioso del canale di Novellara e dei Molini, per la lunghezza di m 350 posto a valle del Molino S. Giovanni, in comune di Novellara, segnato nel catasto del predetto comune di Novellara al foglio 59, mappali 4800½ e 2997½ per una superficie complessiva di mq 1421, tratteggiata in verde ed in giallo nella planimetria su scala 1:2000, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia il 22 marzo 1982, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3341)

## REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Premolo, Lissone, Paderno Dugnano, Carlazzo, Traona e Cesana Brianza.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 23 novembre 1982, n. 22565: comune di Premolo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 87 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 gennaio 1981, n. 92);

deliberazione 16 dicembre 1982, n. 23380: comune di Lissone (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 67 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 maggio 1981, n. 62; 5 maggio 1981, n. 62-*bis;* 8 maggio 1981, n. 65; 12 maggio 1981, n. 72; 2 giugno 1981, n. 79; 2 giugno 1981, n. 79-*bis*; 5 giugno 1981, n. 80; 11 giugno 1981, n. 82; 18 giugno 1981, n. 83; 22 giugno 1981, n. 84; 25 giugno 1981, n. 97);

deliberazione 15 febbraio 1983, n. 25600: comune di Paderno Dugnano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 aprile 1980, n. 63 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione municipale 16 giugno 1981, n. 500, integrata con deliberazioni consiliari 19 giugno 1981 n. 91 e 30 giugno 1981, n. 104, nonché con deliberazione di giunta municipale 21 luglio 1981, n. 619, ratificata con deliberazione consiliare 26 ottobre 1982, n. 135);

deliberazione 24 marzo 1983, n. 26801: comune di Carlazzo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 maggio 1981, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 ottobre 1981, n. 73);

deliberazione 24 marzo 1983, n. 26802: comune di Traona (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 luglio 1978, n. 23 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 11 novembre 1978, n. 53 e 12 novembre 1982, n. 69);

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27539: comune di Cesana Brianza (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 ottobre 1981, n. 68 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 maggio 1982, n. 32).

**(3032)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2084, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e della legge n. 127/1971, la cooperativa edilizia Vittoria Soc. coop. a r.l. tra operai ed impiegati di Codroipo, con sede a Codroipo, costituita il 23 giugno 1967, per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge numero 400/1975.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2080, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Latteria sociale turnaria di Monte Prat » Soc. coop. a r.l., con sede a Monte Prat di Forgaria nel Friuli, costituita il 7 marzo 1934, per rogito notaio dott. Giacomo Del Bianco di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2079, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Stalla sociale di Patossera » Soc. coop. a r.l., con sede a Comeglians, costituita il 30 aprile 1958, per rogito notaio dott. Ludovico Ponton di Comeglians, ed ha nominato commissario liquidatore il dottor Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2078, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa per la ricostruzione di Gniva e Lischiazze di Resia » Soc. coop. a r.l. con sede a Gniva di Resia (Udine), costituita il 3 settembre 1976, per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti, di Gemona, ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Luigina De Bernardo in Govetto, residente a Lauzacco di Pavia di Udine, via Palmanova n. 22.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2082, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Latteria sociale di Campagnola Soc. coop. a r.l. », con sede a Campagnola di Gemona del Friuli, costituita il 21 febbraio 1974, per rogito notaio dott. Mario Bartolini di Gemona, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2081, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Latteria di Alnicco » Soc. coop. a r.l., con sede ad Alnicco di Moruzzo (Udine), costituita il 14 marzo 1922, per rogito notaio dott. Giuseppe Conti, di Sedegliano, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2085, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Latteria sociale turnaria di S. Stefano di Buia » Soc. coop. a r.l., con sede a S. Stefano di Buia, costituita il 29 marzo 1968, per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 27 aprile 1983, n. 2083, la giunta regionale ha nominato la rag. Carmen Flego, residente a Trieste, in corso Italia n. 31, commissario liquidatore del « Co.Re.Co. Consorzio regionale cooperativo del Friuli-Venezia Giulia » Soc. coop. a r.l. con sede a Udine, in sostituzione del rag. Lorenzo Ronzani, dimissionario.

**(2998)**

## REGIONE UMBRIA

**Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Motette » di Scheggia, in contenitori di cartone politenato da cl 100.**

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio 1983, n. 277, la S.r.l. Motette, in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Motette » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1802, in contenitori di cartone politenato tetrabrik-tetrapak della capacità di cl 100. Al decreto sono allegati gli esemplari dell'immagine grafica riprodotta sui contenitori da cl 100.

**(3176)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

Con decreto prefettizio 14 maggio 1983, n. 1/13-2/154, il cognome originario della sig.ra Ausilia Mianich in Brambilla, nata a Visignano d'Istria il 20 ottobre 1933, residente a Trieste in via S. Anastasio n. 20, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 17 gennaio 1983, nella forma italiana di « Miani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

**(3177)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cologno Monzese.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 aprile 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cologno Monzese (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 29 luglio 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 6 maggio 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cologno Monzese (Milano), nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Zaccardi Leonzio | punti | 105,500 | su | 132 |
| 2) Amorese Arturo | » | 96,732 | » | » |
| 3) Torella Michele | » | 88,773 | » | » |
| 4) Stabili Franco | » | 87,880 | » | » |
| 5) Dejana Luca | » | 87,733 | » | » |
| 6) Recchia Ezio | » | 87,177 | » | » |
| 7) Incandela Francesco | » | 86,034 | » | » |
| 8) Marazzina Felice | » | 84,750 | » | » |
| 9) Donzellini Ivo | » | 84,716 | » | » |
| 10) Gigliotti Giovanni | » | 84,472 | » | » |
| 11) Savino Giuseppe | » | 83,733 | » | » |
| 12) Ciccone Saverio | » | 83,563 | » | » |
| 13) Nardelli Antonio | » | 83,459 | » | » |
| 14) Previtera Antonio | » | 83,318 | » | » |
| 15) Gianfranchi Cleto Ruggero | » | 82,104 | » | » |
| 16) Villani Benedetto | » | 81,750 | » | » |
| 17) Carlomagno Michele | » | 81,732 | » | » |
| 18) Pesente Elio | » | 81,176 | » | » |
| 19) Nasuti Antonio | » | 80,966 | » | » |
| 20) Gambardella Sabato | » | 80,466 | » | » |
| 21) Di Caprio Salvatore | » | 80,366 | » | » |
| 22) Frisi Doro | » | 78,566 | » | » |
| 23) Coniglione Sebastiano | » | 78,545 | » | » |
| 24) Campagnari Gustavo | » | 77,897 | » | » |
| 25) Lentini Graziano | » | 77,777 | » | » |
| 26) Zambelli Carlo | » | 77,551 | » | » |
| 27) Scherillo Antonio | » | 77,527 | » | » |
| 28) Scorza Saverio | » | 77,446 | » | » |
| 29) Castellaneta Nicola | » | 76,234 | » | » |
| 30) Licata Giovanni | » | 76,266 | » | » |
| 31) Mingolla Aldo | » | 76,083 | » | » |
| 32) Gambassi Enrico | » | 75,893 | » | » |
| 33) Zaffanella Aldo | » | 75,538 | » | » |
| 34) Belletti Mario | » | 75,366 | » | » |
| 35) Caccavale Antonio | » | 75,269 | » | » |
| 36) Nitti Gabriele | » | 74,905 | » | » |
| 37) La Candia Michele | » | 74,800 | » | » |
| 38) Franco Giacomino | punti | 74,740 | su | 132 |
| 39) Priolo Vincenzo | » | 74,600 | » | » |
| 40) Magoni Beniamino | » | 74,349 | » | » |
| 41) Luchetti Loreto | » | 74,033 | » | » |
| 42) Marzola Uber | » | 74,000 | » | » |
| 43) Di Gregorio Filippo | » | 73,132 | » | » |
| 44) Giordano Giovanni | » | 72,965 | » | » |
| 45) Mastrogiovanni Carmelo | » | 72,856 | » | » |
| 46) Brocato Salvatore | » | 72,456 | » | » |
| 47) Manzo Raffaele | » | 72,352 | » | » |
| 48) Muzzi Vitantonio | » | 72,118 | » | » |
| 49) Alemanno Luciano | » | 71,666 | » | » |
| 50) Savignano Aldo | » | 71,495 | » | » |
| 51) Matassa Lidio | » | 71,432 | » | » |
| 52) Tangredi Giuseppe | » | 71,400 | » | » |
| 53) Fontanas Giovanni | » | 71,000 | » | » |
| 54) Sopranzetti Giuseppe | » | 70,497 | » | » |
| 55) Giraldo Mario | » | 70,383 | » | » |
| 56) Scalia Giuseppe | » | 70,243 | » | » |
| 57) Chittaro Mario | » | 70,165 | » | » |
| 58) Graziani Franco | » | 69,866 | » | » |
| 59) Ugolotti Enrico | » | 69,751 | » | » |
| 60) Zaffuto Paolo | » | 69,353 | » | » |
| 61) Sulas Gianni | » | 68,886 | » | » |
| 62) Mazzaracchio Giuseppe | » | 68,713 | » | » |
| 63) Costardi Felice | » | 68,349 | » | » |
| 64) Orefice Antonino | » | 67,945 | » | » |
| 65) Morabito Antonino | » | 66,759 | » | » |
| 66) Spada Giuseppe | » | 65,132 | » | » |
| 67) Di Leo Accursio | » | 64,978 | » | » |
| 68) Strianese Eugenio | » | 64,970 | » | » |
| 69) Parlati Antonio | » | 64,361 | » | » |
| 70) Porcelli Domenico | » | 63,082 | » | » |
| 71) Santoro Domenico | » | 63,000 | » | » |
| 72) Monea Luigi | » | 62,960 | » | » |
| 73) Maccapani Dino | » | 59,750 | » | » |
| 74) Capursi Giovanni | » | 59,202 | » | » |
| 75) Franco Nicolò | » | 58,766 | » | » |
| 76) Salvi Paolo | » | 55,182 | » | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

**(3202)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 152 del 4 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Provincia autonoma di Trento - Unità sanitaria locale «Valle di Fiemme», in Cavalese*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala ed un posto di capo servizi sanitari ausiliari.

*Provincia autonoma di Trento - Unità sanitaria locale «Bassa Valsugana e del Tesino», in Borgo Valsugana*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831540)**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

**Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.**

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**